



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV[^] Civile**

Il Giudice della 14[^] sezione civile, dott. Fabio Miccio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, promossa

da

_____ S.r.l. in Amministrazione Straordinaria – in persona del Commissario Straordinario Dott. Prof. _____

- Attrice -

nei confronti di

_____ (_____)

- Convenuto -

Oggetto: azione revocatoria fallimentare *ex art. 67 L. Fall.* e di inefficacia *ex art. 167 L. Fall.*

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

- *“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejestis:*

1) dichiarare inefficace, ax art. 167 secondo comma l.f., nei confronti della massa dei creditori di _____ in Amministrazione Straordinaria il pagamento pari ad euro



20.000,00 così come individuato nel Capitolo 2 nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;

2) dichiarare inefficace, ex art. 67 secondo comma l.f., nei confronti della massa dei creditori di _____ in Amministrazione straordinaria il pagamento pari ad euro 15.000,00, così come individuato nel Capitolo 3.1. nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare l'avv. _____ a pagare alla procedura attrice il predetto importo di € 35.000,00 (ovvero quello eventualmente diverso maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria), oltre interessi legali, al saggio, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° co., c.c. di cui al d.lgs. 231/2002, e maggior danno (commisurato, quanto meno, alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali), dalle date dei singoli pagamenti, come sopra indicate, al saldo;

3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese, anche generali, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio”.

Per parte convenuta:

Rigettare tutte le domande proposte dalla _____ in Amministrazione straordinaria nei riguardi dell'avv. _____ con l'atto di citazione notificato in data 5 luglio 2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2017, _____ S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ha convenuto in giudizio l'Avv. _____ per ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inefficacia, ai sensi degli artt. 167, secondo comma, e 67, secondo comma, L. Fall. di due pagamenti - dell'importo di € 20.000,00 in data 2.5.2014 ed € 15.000 in data 24.12.2012 – eseguiti in suo favore, rispettivamente, nel periodo in cui la citata società era sottoposta alla procedura di concordato preventivo e nel semestre antecedente la domanda di ammissione al citato concordato (da considerarsi c.d. “periodo sospetto” ex art. 69 bis L. Fall., in quanto alla procedura di concordato preventivo aveva fatto seguito la dichiarazione di insolvenza di _____ S.r.l., con successiva sua ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria). Per l'effetto, ha chiesto l'emissione di una sentenza di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo



complessivo di € 35.000,00 oltre interessi, anche moratori, e maggior danno, dalle date dei singoli pagamenti, fino al saldo, oltre rifusione delle spese, anche generali, diritti ed onorari, IVA e CPA del presente giudizio.

A sostegno della domanda Parte attrice dedotto:

- 1) che _____ S.r.l., in data 17 aprile 2013 aveva presentato, presso il Tribunale di Roma, domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160, comma VI, L. Fall., cui avevano fatto seguito, dapprima, l'ammissione alla citata procedura (in data 29 gennaio 2014, poi revocata il 30 maggio 2014), ed in un secondo momento, la dichiarazione di insolvenza della società, con sentenza n. 574/2014 del 7 luglio 2014, e la successiva dichiarazione di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria in data 8 ottobre 2014;
- 2) che durante la pendenza della procedura di concordato preventivo era stato eseguito, in data 2.5.2014, in favore dell'odierno convenuto, il pagamento di € 20.000,00 – atto di straordinaria amministrazione - relativo alle prestazioni professionali, come da fattura n. 09/2014 del 07.05.2014, che, in assenza della preventiva autorizzazione del giudice delegato, doveva ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 167, comma 2, L. Fall;
- 3) che l'Avv. _____ | _____ aveva altresì percepito, in data 24.12.2012 – e dunque nel semestre antecedente la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (dal 17.10.2012 al 17.04.2013) – la somma di € 15.000,00 relativa alla fattura n. 130000002 del 07.01.2013, la cui corresponsione, non rientrando nei pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'attività nei termini d'uso, doveva considerarsi revocabile, in presenza dei requisiti di cui all'art. 67 L. Fall. In particolare, il pagamento in questione risultava lesivo della *par condicio creditorum* e percepito dall'odierno convenuto pur a fronte della *scientia decoctionis* della società, desumibile: dai bilanci d'esercizio, dal susseguirsi delle procedure concorsuali, dagli articoli di giornale, dalle procedure di mobilitazione e dalla CIGD attivata dalla società dall'ottobre 2012 al 7 luglio 2014.

Si costituiva in giudizio l'Avv. _____ | _____ il quale ha concluso per il rigetto della domanda attorea, specificando di essere un avvocato del libero foro che negli anni 2007 – 2013 aveva assistito _____ S.r.l. in sette procedimenti penali, da cui hanno tratto origine i pagamenti percepiti, in relazione alla cui inefficacia ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, in quanto:



- 1) la domanda *ex art.* 167, comma 2, L. Fall. era stata azionata in relazione ad un pagamento qualificabile come atto di ordinaria amministrazione, relativo ad un debito scaduto, correlato a fatti inerenti allo svolgimento dell'attività della società e preordinati alla tutela del suo patrimonio;
- 2) la domanda *ex art.* 67, comma L. Fall. non meritava accoglimento in assenza di prova della conoscenza, in capo al _____ dello stato di insolvenza della società, che non poteva ritenersi insito nella documentazione prodotta da Parte attrice, ma che richiedeva una prova rigorosa, non suscettibile di essere assolta mediante circostanze afferenti alla mera conoscibilità.

Alla prima udienza del 6.12.2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie, all'udienza dell'11.04.2018.

All'esito di tale seconda udienza – in cui le Parti si riportavano alle rispettive memorie istruttorie – veniva acquisita la documentazione dalle stesse rispettivamente allegata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito di alcuni rinvii per gli stessi incombenti, all'udienza del 30.03.2022 le Parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e alle conclusioni ivi riportate e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'ambito del presente giudizio, _____ S.r.l. in Amministrazione Straordinaria agisce nei confronti dell'Avv. _____ | _____ per ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inefficacia, ai sensi degli artt. 167, secondo comma, e 67, secondo comma, L. Fall. di due pagamenti dell'importo complessivo di € 35.000,00, corrisposti in suo favore – quale avvocato penalista che ne ha curato la difesa in procedimenti penali nei quali risultava coinvolto il suo legale rappresentante – in parte nel periodo in cui la citata società era sottoposta alla procedura di concordato preventivo e in parte nel semestre antecedente la domanda di ammissione al citato concordato, da qualificarsi, *ex art.* 69 *bis* L. Fall., come c.d. “periodo sospetto”, stante la circostanza che alla citata procedura aveva fatto seguito la dichiarazione di insolvenza della società, espressiva della medesima crisi.



Seguendo l'ordine delle questioni prospettato da Parte attrice, appare opportuno procedere ad una previa valutazione della fondatezza della domanda di inefficacia del pagamento di € 20.000,00 eseguito il 2.5.2014, avanzata *ex art.* 167 L. Fall., per poi affrontare il profilo della revocabilità, *ex art.* 67, comma 2, L. Fall., del pagamento di € 15.000,00 eseguito in data 24.12.2014.

Orbene, il pagamento della fattura n. 9 del 2014, eseguito il 2.5.2014 si è collocato nel periodo in cui _____ S.r.l. risultava sottoposta alla procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che, allo scopo di determinare il regime normativo ad esso applicabile, è previamente necessario verificare se lo stesso fosse riferibile ad un debito sorto precedentemente alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della citata società, o fosse relativo ad un rapporto pendente o successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

In particolare, ai sensi dell'art. 168 L. Fall., dalla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, e fino al momento in cui il relativo decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, pur in assenza di un espresso divieto del legislatore, i crediti per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione della citata domanda non possono essere oggetto di spontaneo adempimento da parte del debitore. Altrimenti opinando si addiverrebbe all'incongruenza per cui che ciò che il creditore non può realizzare mediante l'avvio di procedure esecutive, sarebbe reso possibile mediante un adempimento spontaneo del debitore, pregiudizievole della c.d. "*par condicio creditorum*" e lesivo dell'obbligatorietà del concordato omologato nei confronti di tutti i creditori antecedenti alla citata pubblicazione nel registro delle imprese (cfr. Cass. Civ. Sez. I, (ud. 14/11/2006) 12-01-2007, n. 578).

Al contrario, la regola di cui all'art. 169 *bis* L. Fall., comporta la prosecuzione dei rapporti pendenti, attesa la circostanza che lo scioglimento dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso è ammissibile solo previa autorizzazione del Tribunale o, dopo il decreto di ammissione al concordato, con decreto del giudice delegato, da emettersi sentito l'altro contraente.

Da ultimo, l'assunzione di nuove obbligazioni da parte della società in concordato preventivo risulta consentita solo ove sia riferibile ad atti di ordinaria amministrazione,



dovendosi, in caso contrario, ritenere ammissibile solo ove autorizzata dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 167, comma 2, L. Fall.

Tanto premesso, nel caso di specie, in assenza di deduzioni attoree in ordine alla circostanza che il pagamento in esame fosse relativo ad una ragione di credito antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle imprese, si deve affermare che si sia trattato di un pagamento derivante da un rapporto continuato in pendenza di concordato preventivo, e relativo a prestazioni eseguite anche successivamente alla presentazione della relativa domanda. In particolare, in tal senso depone la fattura allegata dall'Avv. _____ emessa in data 7 maggio 2014, dalla quale emerge come la somma percepita costituisca il VI° acconto (evidenziando con ciò un rapporto pregresso e continuativo) e fosse relativo a procedimenti "pendenti" dinanzi agli uffici giudiziari romani.

La qualificazione del rapporto negoziale sussistente tra l'avv. _____ e _____ S.r.l. in termini di contratto pendente, consente di ritenere superata la possibile valutazione del medesimo in termini di atto di straordinaria amministrazione. In particolare, la circostanza che, ai sensi dell'art. 169 *bis* L. Fall. – a differenza di quanto avviene nel fallimento, *ex art.* 72 L. Fall. – non si verifichi l'automatico scioglimento dei rapporti giuridici pendenti, in uno con la circostanza che l'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni e dell'azienda, consentono di dedurre che gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato siano soltanto quelli sorti nel corso della procedura, e non anche i contratti ed i rapporti giuridici pendenti (cfr. Tribunale Prato, 14/06/2012).

La qualificazione della citata corresponsione come relativa ad un rapporto già in essere al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo (non qualificabile come atto di straordinaria amministrazione) consente, alla luce di quanto sopra evidenziato, di ritenere valido ed efficace il pagamento eseguito da _____ S.r.l. nei confronti dell'Avv.

Pertanto, anche a voler ritenere necessaria la valutazione in ordine all'eventuale natura di atto di ordinaria o straordinaria amministrazione del pagamento in esame, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che tale valutazione - ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge fall. – *“deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere*



di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi" (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 20291 del 20/10/2005 (Rv. 583858-01).

Nel caso di specie, il pagamento corrisposto all'Avv. _____ appare in linea con i pagamenti che venivano effettuati in pendenza di concordato a fornitori e professionisti (anche per importi superiori – cfr. all. F. all'atto di citazione), e dall'altro, lungi dall'apparire pregiudizievole per la società odierna attrice in amministrazione straordinaria, era al contrario strumentale alla realizzazione di un interesse patrimoniale dei creditori.

Sul punto, infatti, non appare degna di pregio la censura secondo cui il pagamento delle fatture emesse dall'odierno convenuto non corrisponderebbe ad un interesse di _____ S.r.l., in quanto gli stessi risultavano afferenti a difese espletate in procedimenti penali che vedevano imputato il suo legale rappresentante e non direttamente la società. Al riguardo si osserva che i citati procedimenti vedevano sì imputato il legale rappresentante della società, ma per fatti relativi alla gestione di quest'ultima (reati in materia tributaria, truffe e falsi), e dal cui esito sarebbero potuti derivare potenziali danni all'immagine della Struttura Sanitaria nonché diritti risarcitori in suo favore (vedasi querela di cui al doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Ne deriva che non appare possibile qualificare il pagamento in contestazione come atto idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie in misura superiore alle utilità che la citata difesa poteva comportare e che lo stesso, dunque, supera anche il vaglio di atto di ordinaria amministrazione.

Al contrario, la domanda di dichiarazione dell'inefficacia, ex art. 67 L. Fall. del pagamento di € 15.000,00, avvenuto in data 24.12.2012 è fondata e deve essere accolta.

Tale azione è in primo luogo applicabile all'Amministrazione Straordinaria in virtù del richiamo alle azioni di inefficacia di cui alla L. 276/1942 operato dall'art. 49 della L. 8 luglio 1999, n. 270.

Al riguardo, si osserva che il pagamento *de quo* ha costituito un atto solutorio avvenuto nel semestre antecedente la domanda di ammissione al concordato preventivo, cui retroagisce, alla luce del principio generale di cui all'art. 69 *bis* L. Fall., il termine iniziale di



decorrenza del periodo sospetto, stante la mancata soluzione di continuità tra le distinte procedure, espressive della medesima crisi dell'impresa.

Tanto premesso, deve essere preliminarmente affrontata la questione relativa alla revocabilità del pagamento del compenso all'avvocato, connessa alla valutazione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a) L. Fall. della configurabilità del mandato difensivo quale servizio effettuato nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, ovvero, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera f) L. Fall., quale prestazione di lavoro effettuata da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.

Trattasi di una condizione di fondatezza della domanda, come tale oggetto di un esame che deve essere condotto d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di deduzioni di parte al riguardo (Cass. civ. Sez. I Sent., 22/02/2008, n. 4528).

Orbene, deve in primo luogo richiamarsi la considerazione secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, vige il principio della revocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel c.d. "periodo sospetto", con la conseguenza che i casi di esenzione, previsti nell'art. 67, comma 3, L. Fall. devono essere qualificati in termini di vere e proprie eccezioni, in relazione alle quali la giurisprudenza di legittimità, alla luce dell'eterogeneità che le caratterizza, ha identificato il filo di "unificazione" tra le stesse nel loro rispondere a particolari interessi che il legislatore ha ritenuto "superiori" (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 28/09/2021, n. 26244)

Sul punto, il pagamento della prestazione professionale dell'avvocato non risulta esente dall'azione revocatoria fallimentare, in quanto, non appare idoneo ad essere ricondotto alle ipotesi di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 67, comma 3, L.Fall.

In ordine all'ipotesi di cui all'art. 67, comma 3, lettera a) L. Fall., la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la stessa - risultando direttamente intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi - fa riferimento ai pagamenti delle "forniture" (che innervano la produzione di beni e servizi), quali negozi immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività di impresa e sempre che siano stati effettuati secondo i termini d'uso (che attengono alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non alle prassi del settore economico di riferimento cfr. Cass. civ. Sez. I, 19/02/2021, n. 4482) giungendo ad escludere l'applicabilità di tale esenzione da revocatoria al compenso professionale del liquidatore di società fallita, con principio estensibile al caso del compenso professionale dell'avvocato, che non può ritenersi



ricompreso tra le “forniture” richiamate (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 28/09/2021, n. 26244, sopra citata).

Quanto all’applicabilità, al caso di specie, dell’ipotesi di esclusione da revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lettera f) L. Fall., si osserva come la stessa debba intendersi riferita a coloro i quali prestano attività lavorativa in modo coordinato e continuativo a favore dell’impresa, nelle forme della parasubordinazione o, comunque, con riferimento alle forme di prestazione di lavoro introdotte dalla recente legislazione, non connotate da subordinazione. Trattasi infatti di norma che non può essere estesa a tutta la gamma dei liberi professionisti che abbiano ricevuto incarichi, anche ripetuti, dall’imprenditore poi fallito, ben diversa essendo la *ratio* della tutela del lavoratore subordinato o parasubordinato rispetto alla fattispecie del libero professionista (Tribunale Trento, 28/01/2013).

Tanto premesso in ordine alla revocabilità del compenso corrisposto al professionista per l’attività defensionale svolta - stante la circostanza che il pregiudizio che giustifica l’azione revocatoria è in “*re ipsa*” e consiste nella lesione della “*par condicio creditorum*”: cfr. in tema anche Cass.23710/2012 - deve essere affrontata la questione relativa alla sussistenza, in capo all’Avv. _____ della c.d. “*scientia decoctionis*”, vale a dire conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società _____ S.r.l.

Come noto, la sussistenza di tale requisito “*non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive - tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto - la effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo della predetta azione, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole*” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 20482 del 23/09/2009 (Rv. 610479 - 01)).

Se, dunque, ai fini della *scientia decoctionis* non rileva la sussistenza di una mera possibilità di conoscere lo stato di insolvenza della società – derivante, per ipotesi, dalla consultazione della Visura Camerale del Registro delle Imprese – nel caso di specie, ad evidenziare la consapevolezza, in capo al convenuto, in ordine allo stato di insolvenza della società, al momento del pagamento della fattura del 24.12.2012 era la circostanza dell’avvenuta assunzione del mandato difensivo, nel procedimento n. 6893/2012.



Il contenuto della querela dalla quale è originato il procedimento in esame – che l'Avv.

_____ in qualità di difensore di A_____ F_____ (legale rappresentante della società) non poteva non conoscere – disvelava infatti la situazione di crisi in cui versava _____

| _____ S.r.l. (doc. 5 all. alla comparsa di costituzione e risposta). In esso si legge: “_____

d_____ Soc. _____ a r.l., esercente attività _____

_____ di cui sono legale rappresentante, nonché socio, da tempo si trova in stato d'illiquidità di cassa, dovuto non solo dalla drastica riduzione del budget operato dal S.S.R.

A causa della pedetta illiquidità, che non consente tutt'ora il regolare pagamento dei debiti aziendali, quali: stipendi, fornitori, banche, tasse etc., mi sono trovato a cercare dei

finanziamenti, al solo scopo di consentir la ristrutturazione dei debiti, ovvero il pagamento dei debiti scaduti e programmare la regolare gestione finanziaria”. Le citate affermazioni,

rese appena 7 mesi prima del momento in cui è stato effettuato il pagamento *de quo*, necessariamente note all'Avv. _____ disvelano la sua conoscenza dello stato economico

della società da cui aveva percepito il pagamento.

Né in senso contrario può attribuirsi rilievo alla dedotta distinzione tra crisi di liquidità ed insolvenza, atteso che l'insolvenza non è esclusa da uno stato patrimoniale caratterizzato

dall'eccedenza delle poste attive su quelle passive, “quando l'incapacità di adempimento regolare e, quindi, a scadenza e con mezzi normali, delle obbligazioni assunte si esprima,

comunque, sul piano della carenza di liquidità” (Cass. Civ., ez. 1, Sentenza n. 5525 del 09/05/1992), come avvenuto nel caso di specie.

Ne deriva che la domanda finalizzata alla dichiarazione di inefficacia del pagamento di € 15.000,00 avvenuto in data 24.12.2012 deve essere accolta e il convenuto deve essere condannato alla restituzione della citata somma.

Quanto alla regolamentazione agli accessori richiesti (interessi e rivalutazione monetaria), si evidenzia che dalla natura di debito di valuta e non di valore dell'obbligazione restitutoria

dell'*accipiens* - che in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la cui inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che

ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito – deriva la circostanza che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della

domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo



allegli specificamente e dimostri di averlo subito, (Cass. civ. Sez. I Ord., 23/05/2018, n. 12850 (rv. 648782-01)) cosa non avvenuta nel caso di specie.

Conseguentemente, l'Avv. _____ sarà tenuto alla corresponsione degli interessi, in misura legale, sull'importo dovuto, dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

Stante la soccombenza reciproca delle Parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da _____ S.r.l. in Amministrazione Straordinaria nei confronti di _____

1. dichiara inefficace ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall. il pagamento di € 15.000,00 effettuato in data 24.12.2012 da _____ S.r.l. in favore di _____
2. condanna, per l'effetto, _____ alla restituzione, in favore di _____ S.r.l., del pagamento di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. dichiara compensate le spese di lite tra le parti.

Roma, 15.6.22

Il Giudice
Dott. Fabio Miccio

Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Agnieszka Karpinska

